

Modello di fideiussione bancaria di cui all'articolo 10 del contratto di cessione di energia elettrica

Spett. le
Acquirente Unico S.p.A.
Via Guidubaldo Del Monte, 72
00197 Roma

..., lì ...

Fideiussione (rif. n. ...)

La Banca ..., filiale di ..., con sede legale in ..., C.F. ..., P.I. ..., iscritta al Registro delle Imprese al n. ..., iscritta all'Albo delle banche ... al n. ..., capitale sociale Euro ... , in persona dei suoi legali rappresentanti ... (nel seguito: la Banca),

PREMESSO CHE

- cognome e nome/denominazione o ragione sociale, data e luogo di nascita, luogo di residenza e, ove diverso, luogo di domicilio/sede legale, codice fiscale/partita IVA ..., capitale sociale Euro..., di cui sottoscritto ..., di cui versato ..., iscritta presso ..., (nel seguito Richiedente) è società di Distribuzione di energia elettrica
- il richiedente, ai sensi dell'articolo 10 della Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) n. 156/07 (Testo Integrato Vendita), è controparte del Contratto di cessione di energia elettrica, secondo il modello approvato dall'AEEG
- ai sensi dell'articolo 10 del Contratto di cessione di energia elettrica, le società di Esercenti il servizio di Maggior Tutela sono tenute a presentare una fideiussione a prima richiesta
- il Richiedente ha presentato formale richiesta della fideiussione di cui ai precedenti alinea, per un ammontare massimo di Euro ...

TUTTO CIÒ PREMESSO

la Banca presta la presente fideiussione in favore di Acquirente Unico S.p.A. secondo i termini e alle condizioni di seguito indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni contenute nel Contratto di fornitura di energia elettrica.

1. La fideiussione è valida ed efficace dal ... al

2. La Banca, irrevocabilmente, incondizionatamente e con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del codice civile, garantisce l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie assunte dal Richiedente nei confronti di Acquirente Unico S.p.A. in conseguenza della liquidazione delle partite economiche effettuata a seguito della conta nel periodo di validità e di efficacia della presente fideiussione.

3. Fermo restando quanto previsto al precedente punto 1, in caso di perdita di uno dei requisiti previsti per il rilascio delle fideiussioni, ovvero qualora la Banca, in caso di escussione della fideiussione rilasciata ai sensi dell'articolo 10 del Contratto di cessione di energia elettrica, non adempia al pagamento dell'importo garantito, la presente fideiussione è valida fino alla fine del periodo di fatturazione successivo a quello in cui si è verificata la perdita del requisito, ovvero l'inadempimento. Resta inteso che la Banca risponderà, oltre che delle obbligazioni del Richiedente fino a tale data, anche di ogni altra obbligazione, connessa alla presente fideiussione, che dovesse sorgere successivamente.

4. Per effetto di quanto previsto al precedente punto 2, la Banca si impegna irrevocabilmente e senza indugio a pagare qualsiasi importo, senza procedere ad alcun esame delle ragioni poste a sostegno della relativa richiesta di pagamento e nonostante qualsiasi eccezione, contestazione od obiezione che il Richiedente abbia sollevato in merito, a fronte di semplice richiesta scritta di Acquirente Unico S.p.A., fino all'ammontare massimo complessivo di Euro ...

5. A seguito della richiesta di cui al precedente punto 4, da inoltrarsi via telefacsimile, la Banca pagherà, entro dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta medesima, e con valuta lo stesso giorno, a mezzo bonifico di importo rilevante (BIR) o procedure equivalenti, la somma indicata in Euro nella richiesta di pagamento. Qualora il termine per il pagamento cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.

6. La Banca, con la presente fideiussione, espressamente solleva Acquirente Unico S.p.A. dall'obbligo di agire nei termini previsti dall'articolo 1957 del codice civile, fermo restando che la Banca rimarrà vincolata, in deroga a detto articolo, anche nel caso in cui Acquirente Unico S.p.A. non abbia proposto istanza nei confronti del Richiedente o non l'abbia coltivata.

7. La presente fideiussione potrà essere escussa anche solo parzialmente, rimanendo in ogni caso valida ed efficace per il residuo importo.

8. In deroga all'articolo 1939 del codice civile, la presente fideiussione dovrà ritenersi valida ed efficace anche nel caso in cui l'obbligazione principale del Richiedente nei confronti di Acquirente Unico S.p.A. dovesse essere dichiarata invalida.

9. La Banca, con la presente fideiussione, espressamente ed irrevocabilmente, rinuncia ad esercitare i diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 1945, 1947 e 1955 del codice civile.

10. La Banca espressamente rinuncia ad ogni difesa, eccezione, diritto di compensazione, ricorso od istanza nei confronti dell'Acquirente Unico, in relazione alle obbligazioni assunte con la presente fideiussione, ivi compresa, senza limitazione alcuna, ogni difesa, eccezione, compensazione, ricorso od istanza che il Richiedente possa vantare a qualsiasi titolo nei confronti di Acquirente Unico S.p.A.

11. La Banca accetta che i diritti relativi all'escussione della presente fideiussione e spettanti a Acquirente Unico S.p.A. siano esercitati da Acquirente Unico S.p.A. , ovvero da un soggetto appositamente incaricato da Acquirente Unico S.p.A.

12. Ogni comunicazione dovrà essere effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante messaggio elettronico con avviso di ricevimento, ai seguenti indirizzi: ..., (*indirizzo*)...- , indirizzo *e-mail*... .Le comunicazioni si intenderanno ricevute nel momento in cui giungeranno all'indirizzo del destinatario, se effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero alla data di ricezione del messaggio di avvenuto ricevimento, se effettuate mediante posta elettronica.

13. Per qualunque controversia derivante dal presente atto è competente il Foro di Roma.

Denominazione della Banca

Firme dei legali rappresentanti

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le clausole e le condizioni di cui ai punti 2 (*rinuncia al beneficio della preventiva escussione*), 3 (*estensione della responsabilità della Banca*), 4 (*pagamento a prima richiesta*), 6 (*deroga ai termini previsti dall'art. 1957 del c.c.*), 7 (*escussione parziale*), 8 (*deroga alla validità*), 9 (*rinuncia ai diritti di cui agli articoli 1945, 1947 e 1955 c.c.*), 10 (*rinuncia ad istanze o azioni*) e 13 (*Foro competente*) della presente fideiussione.

La Banca

N.B.: la firma dei legali rappresentanti deve essere autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.